

**REGIONE DEL VENETO**

giunta regionale

Data 02/03/2023 Protocollo N° 0119199 Class: G.920.01.2 Fasc.

Allegati N° 1 per tot.pag. 1

Oggetto: Indicazioni operative per il controllo ufficiale sulla corretta applicazione del Regolamento (CE) 1069/2009 – anno 2023.

P E C

Ai Responsabili dei Servizi Veterinari delle
Az.ULSS del VenetoAi referenti per i Sottoprodotti di Origine
Animale delle Az.ULSS del Veneto

In riferimento all'attività di controllo ufficiale in materia di Sottoprodotti di Origine Animale (SOA), nel richiamare quanto finora rappresentato con nostre note prot. n. 237772 del 16/06/17, prot. n. 82894 del 5/03/2018 e prot. n. 197859 del 21/05/19, nelle more dell'aggiornamento da parte del Ministero della Salute delle indicazioni in materia, si riportano di seguito le indicazioni operative per il 2023.

Con Intesa Stato-Regioni del 10 novembre 2016 sono state approvate le "Linee guida per il controllo ufficiale ai sensi dei regolamenti (CE) 882/204 e 854/2004", che riguardano anche i controlli ufficiali da parte dei Servizi Veterinari per verificare la conformità al Regolamento (CE) 1069/09, in materia di Sottoprodotti di Origine Animale (SOA). In particolare, al Capitolo 14, all'Allegato 2 – Tabella B e all'Allegato 5 delle LL.GG. sono riportate le indicazioni per la **classificazione in base al rischio** degli stabilimenti riconosciuti ai sensi dell'art. 24 del regolamento (CE) n. 1069/2009.

Gli impianti e operatori registrati ai sensi dell'art. 23 del regolamento, invece, non sono soggetti a categorizzazione del rischio obbligatoria: infatti, la tabella di cui al citato Allegato 5 riporta una frequenza ispettiva minima annuale, a prescindere da eventuali categorizzazioni di rischio.

La categorizzazione del rischio (elevato – medio- basso) degli impianti riconosciuti viene effettuata con l'ausilio di un apposito foglio di calcolo elettronico, che verrà reinviato per posta elettronica alle SS.LL.

Negli impianti e stabilimenti riconosciuti per lo svolgimento di più attività ai sensi del Reg. (CE) 1069/2009, il profilo di rischio dovrà, in linea di massima, essere calcolato una sola volta, attribuendo il valore di rischio maggiore; fanno eccezione gli stabilimenti dove le diverse attività sono effettuate separatamente ed in modo completamente indipendente (personale separato, stabilimenti in corpi separati).

La classificazione di ogni stabilimento deve essere basata su elementi oggettivi: dovrà pertanto essere condotta attraverso:

- l'effettuazione di un sopralluogo nell'impianto;
- l'esame della documentazione relativa ai sopralluoghi precedentemente effettuati e più in generale all'attività di controllo ufficiale espletata presso l'impianto.

Ai fini della classificazione in base al rischio, il sopralluogo sarà volto ad accertare:

- le condizioni strutturali e di manutenzione;

Area Sanità e Sociale

Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare Veterinaria – U.O. Sanità Animale e Farmaci Veterinari

Dorsoduro 3493 – 30123 Venezia – Tel.041/2791304 – Fax 04172791330

PEC: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it e-mail: saia@regione.veneto.it



- tipologia di materiali in entrata/uscita;
- il piano di autocontrollo ed il sistema HACCP (presenza, adeguatezza, implementazione).

Dovrà inoltre essere presa in considerazione tutta la documentazione ufficiale relativa allo stabilimento sottoposto a classificazione:

- atto di rilascio del riconoscimento;
- verbali e check-list dei sopralluoghi effettuati;
- prescrizioni, sanzioni ed altri provvedimenti adottati in via ufficiale;
- risultati dei campionamenti ufficiali effettuati;
- documenti commerciali per quanto riguarda il mercato servito e l'entità di lavorazione.

La classificazione del livello di rischio di ogni singolo stabilimento potrà inoltre essere modificata (sia in senso negativo che positivo), anche in tempi relativamente ristretti, in caso di variazioni che intervengono nel tempo, quali ad esempio:

- rilevanti modifiche delle strutture e della tipologia produttiva;
- esiti di campionamenti ufficiali, degli interventi di controllo e dei sopralluoghi effettuati da altri organi di controllo;
- non conformità evidenziate nel corso della normale attività di controllo ufficiale;
- risoluzioni di non conformità pregresse.

Si dovrà comunque procedere, periodicamente e con procedura predefinita, ad una rivalutazione della classificazione di ogni singolo impianto.

In base alla categoria di rischio attribuita, le Az.ULSS effettuano le **ispezioni** con la frequenza minima riportata nell'Allegato 5 alle LL.GG., come modificato con nota ministeriale prot. n. 0029041-09/05/2019-DGISAN e che ad ogni buon conto si riporta in allegato.

Si precisa che la frequenza minima degli **audit** da effettuare presso gli stabilimenti riconosciuti ai sensi dell'art. 24 del Reg (CE) 1069/09 (indicati in Allegato 5) è sempre biennale, a prescindere dal livello di rischio attribuito allo stabilimento.

Per quanto concerne la documentazione (verbali, check-list, ecc.) da utilizzare a supporto dei controlli in oggetto, in attesa di eventuali indicazioni ministeriali al riguardo, le SS.LL. possono continuare ad avvalersi della modulistica finora utilizzata a tal fine.

Cordiali saluti,

UNITA' ORGANIZZATIVA
SANITA' ANIMALE E FARMACI VETERINARI
Il Direttore
- dr. Michele Brichese -

Responsabile del Procedimento: dott. Michele Brichese
Referente dell'istruttoria: dott.ssa Laura Favero
Tel. 041/2791569 - e-mail: laura.favero@regione.veneto.it
Segreteria: 041/2791304

copia cartacea composta di 2 pagine, di documento amministrativo informatico firmato digitalmente da MICHELE BRICHESI, il cui originale viene conservato nel sistema di gestione informatica dei documenti della Regione del Veneto - art.22.23.23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82

Area Sanità e Sociale
Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare Veterinaria – U.O. Sanità Animale e Farmaci Veterinari
Dorsoduro 3493 – 30123 Venezia – Tel.041/2791304 – Fax 04172791330

PEC: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it e-mail: saia@regione.veneto.it

Frequenza minima dei controlli presso le attività degli stabilimenti riconosciuti/registrati ai sensi del Reg (CE) 1069/09 - Allegato 5 alle "Linee guida per il controllo ufficiale ai sensi dei regolamenti (CE) 882/204 e 854/2004", modificato in base alla nota ministeriale prot. n. 29041 del 09/05/2019.

Reg 1069/09	Tipologia impianto	FREQUENZE DEI CONTROLLI					AUDIT
		Rischio alto	Rischio medio	Rischio basso	Rischio alto/medio/basso		
Art. 24 (a)	Trasformazione	Mensile	Bimestrale	Trimestrale	Biennale		
Art. 24 (b)	Inceneritore	Quadrimestrale	Semestrale	Annuale	Biennale (4)		
Art. 24 (c)	Coincenerimento	Mensile	Bimestrale	Quadrimestrale			
Art. 24 (d)	Uso come combustibile	Quadrimestrale	Semestrale	Annuale			
Art. 24 (e)	Produzione petfood (1) (2)	Bimestrale	Trimestrale	Semestrale	Biennale		
Art. 24 (f)	Produzione fertilizzanti	Trimestrale	Semestrale	Annuale			
Art. 24 (g)	Compostaggio/biogas	Quadrimestrale	Semestrale	Annuale			
Art. 24 (h)	Magazzinaggio con manipolazione (dopo raccolta)	Trimestrale	Semestrale	Annuale	Biennale (5)		
Art. 24 (i)	Magazzinaggio Sottoprodotti Origine Animale	Trimestrale	Semestrale	Annuale	Biennale (5)		
Art. 24 (l)	Magazzinaggio Prodotti Derivati	Quadrimestrale	Semestrale	Annuale	Biennale (5)		
Art. 17(1), 18(1)a, 18(1)b, 18(1)c, 18(1)d, 18(1)e, 18(1)f, 18(1)g, 18(1)h, 18(2)a, 18(2)b	Utilizzatori di SOA e PD per scopi specifici, che sono registrati ai sensi dell'art. 23 del Reg 1069/09		Annuale			Biennale	
Art. 23	Trasportatori e commercianti (3)		Annuale (3)				
Art. 23	Altri operatori registrati		Triennale				

(1) Impianti di petfood che introducono e trasformano SOA freschi.

(2) In merito agli impianti di petfood che introducono prodotti già trasformati da altri stabilimenti riconosciuti ai sensi del Reg 1069/09, l'attività di controllo ufficiale ricade nella programmazione relativa ai mangimifici.

(3) Le ditte che effettuano trasporto e commercio di un solo tipo di SOA (ad es. solo polli) possono essere soggette ad ispezione con frequenza TRIENNALE.

(4) Negli inceneritori classificati a basso rischio possono essere effettuati audit a cadenza QUADRIENNALE.

(5) Nei magazzini mono categoria possono essere effettuati audit a cadenza QUADRIENNALE.